



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Il Sindaco

OGGETTO: CONTRIBUTO ISTRUTTORIO a seguito di richiesta di Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale PNIECPNRR, Progetto "Impianto Agrovoltaiico a terra per la produzione di energia elettrica sito nel comune di Monsummano Terme (PT)" con potenza complessiva del generatore pari a 59.443,20 kWp e annesso sistema di accumulo da 10 MW nel Comune di Monsummano Terme (PT), proposto da RNE6 Srl. - [ID:9753]

Vista la comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ricevuta in data 15/05/2023 prot. 11605 con cui il Ministero comunicava l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di cui all'oggetto.

Vista la comunicazione della Regione Toscana-Direzione Ambiente ed Energia del 18/05/2023 prot. 11936 con la quale venivano richiesti contributi istruttori al procedimento di cui all'oggetto, al Comune di Monsummano Terme e a una serie di altri enti coinvolti, dando il termine del 9 Giugno 2023

Visto il D.P.R. n.380/01 e s.m.i., e la Legge R.T. n.65/2014 s.m.i.;

Vista la L.R. 65/2014

Visto il R.U. Approvato/adottato ed il Regolamento Edilizio Comunale vigente;

Si riporta il contributo istruttorio con le relative valutazioni e osservazioni sotto indicate:

1. PREMESSA

I contributi alla richiesta di VIA per un impianto fotovoltaico da 60,0 MW, per un estensione di 73,9 ettari interamente ricompresi nel Comune di Monsummano Terme si inseriscono nel profilo normativo, peraltro in itinere, attualmente regolamentato dal:

- **Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.**

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 - supplemento ordinario del quale si estrae sintesi delle parti interessate:

Articolo 20

ART. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

In vigore dal 22/04/2023

Modificato da: Decreto-legge del 24/02/2023 n. 13 Articolo 47

1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8. In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a:

- a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita' per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica gia' installati e le superfici tecnicamente disponibili;**
- b) indicare le modalita' per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.**

.....

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

.....
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, **sono considerate aree idonee**, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

.....
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, ne ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. **Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.** Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

2. INQUADRAMENTO AMBIENTALE DELL'AREA

L'area umida del Padule di Fucecchio è interessata dalle Riserve naturali ora regionali del "Padule di Fucecchio" (RPFI01 ed RPPT01), istituite ai sensi della previgente l.r. 49/1995 rispettivamente dalle Province di Firenze e Pistoia, entrambe funzionalmente connesse dal punto di vista ambientale e della biodiversità con la Riserva Naturale "Lago di Sibolla" (RPLU01) istituita dalla Provincia di Lucca; Dette riserve, con le relative aree contigue, costituiscono un unico "sistema delle aree umide" peraltro già riconosciuto e tutelato ai sensi di accordi internazionali quali IBA e RAMSAR e che lo stesso territorio è interessato dalla presenza dei siti della Rete Natura 2000: SIC-ZPS - Padule di Fucecchio(IT5130007), SIC- ZPS - Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone (IT5140010), SIC - Lago di Sibolla(IT5120018); La Regione Toscana, con deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2020, n. 53 ha approvato il Regolamento del sistema delle riserve naturali regionali "Padule di Fucecchio" - FI e PT- e "Lago di Sibolla" -LU- e relative aree contigue, ai sensi delle leggi regionali 30/2015 e 65/2014). Considerata la necessità di una gestione unitaria delle riserve ha approvato un regolamento unico per le tre riserve, che ne disciplina in modo unitario gli aspetti amministrativo-gestionali, senza intervenire sui contenuti di pianificazione e localizzativi già vigenti in base ai relativi precedenti regolamenti, semplicemente sussunti nello strumento di cui si tratta, e riporta la perimetrazione definitiva delle riserve stesse e delle aree contigue.

3. INQUADRAMENTO PIT REGIONE TOSCANA


Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015 la Regione Toscana ha definitivamente deliberato l'atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con

valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

Il PIT-PPR nei propri elaborati individua i **Beni paesaggistici**, di cui fanno parte gli "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004" e le "Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004", e i **Beni architettonici** tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004.

In particolare in prossimità della porzione di territorio oggetto del presente procedimento di VIA, sono presenti i seguenti *Beni paesaggistici* e *Beni architettonici*:

- Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004
 - I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche per i territori elevati sui laghi (art. 142; c.1; let. b; D.Lgs. 42/2004);
 - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge e sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art. 142; c.1; let. c; D.Lgs. 42/2004);
 - I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142; c.1; let. f; D.Lgs. 42/2004);
 - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 (art. 142; c.1; let. g; D.Lgs. 42/2004);
 - Le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (art. 142; c.1; let. i; D.Lgs. 42/2004).
- Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004
 - Fattoria Medicea Le Case (cod. identificativo 90470090038)
 - Chiesa Parrocchiale di San Leopoldo e fabbricato annesso (cod. identificativo 90470090368)
 - Cappella Ponziani e fabbricato annesso (cod. identificativo 90470090355)



4. VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI

In virtù di quanto estrapolato sopra rispetto alla disciplina urbanistica degli strumenti urbanistici attualmente vigenti e agli obiettivi che l'amministrazione di Ponte Buggianese si è prefissata per lo sviluppo turistico, culturale, economico dell'area del cratere palustre e delle aree contigue alle riserve naturali siamo a esporre le seguenti valutazioni di carattere negativo nei confronti della proposta di intervento:


5.1 Aspetti paesaggistici

Le aree oggetto di intervento si collocano, sia nella porzione in prossimità della via del Porto (sottocampo 1) sia in prossimità della Fattoria Medicea (sottocampo 2), in porzioni di territorio agricolo di grande sensibilità paesaggistica e di pregio ambientale situate nel Comune di Monsummano Terme adiacenti il nostro territorio in particolare collocato nei pressi della riserva naturale "Monaca Righetti".

Il sottocampo 1, interessa una vasta area (circa 66 ha) attualmente utilizzata a fini agricoli, che si colloca nei pressi di una delle porte di accesso al Padule di Fucecchio (via del Porto), che rappresenta uno storico accesso al padule sia sotto il profilo turistico, sia sotto quello venatorio in una più ampia definizione di fruizione generale da nord. Tale accesso, con la realizzazione dell'intervento previsto, verrebbe fortemente compromesso dalla presenza dall'impianto di progetto in quanto le caratteristiche visuali verso nord-ovest perderebbero la loro permeabilità, venendosi a determinare una barriera visiva creata sia dai pannelli, che raggiungono un'altezza di oltre 4mt, sia dalla schermatura vegetale prevista che seppur presenti alberature, il cui intento è quello di schermare l'impianto dal basso, tuttavia rinforzano la barriera visiva verso il padule, negando di fatto la percezione della sua estensione, da chi lo costeggia percorrendo la via del Fossetto e la via Variante del Fossetto.



Il sottocampo 2, posto a nord-est della via del Fossetto si colloca in un'area (circa 8 ha) attualmente utilizzata ai fini agricoli e sarebbe interessato da un impianto agrivoltaico, oltre che da una Stazione Utente, in prossimità (distanza inferiore di 300 ml.) dalla "Fattoria Medicea le Case" tutelata ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 come bene architettonico con codice n.90470090038. Risulta evidente che la collocazione di un impianto delle dimensioni di progetto oltre che della Stazione Utente, risulta non coerente con la natura del vincolo architettonico in quanto le visuali verso la Fattoria Medicea verrebbero compromesse soprattutto per chi percorre la via del Fossetto. Si sottolinea infatti che il sottocampo 2 rientra nella maggior parte all'interno della fascia di rispetto di 500 metri dal Bene tutelato di cui sopra, come indicato dall'art.20 comma c-quater del D.Lgs 199/2021 così come modificato dal Decreto-legge del 24/02/2023 n. 13 Articolo 47, In vigore dal 22/04/2023.



5.2 Coni visivi

Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (Paer), istituito dalla L.R. 14/2007 è stato approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015, pubblicata sul Burt n.10 parte I del 6 marzo 2015.

Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, di cui al paragrafo 4.

Impianto con potenza superiore a 200 kW

Non idonee Motivazioni: l'inserimento di impianti di consistenti dimensioni rischia di compromettere la percezione visiva d'insieme delle aree tutelate



Aree D.O.P (D.O.C. e D.O.C.G.) e Aree I.G.P. di cui al paragrafo 4 Non idonee

(**)

(***)

Motivazioni: tali ambiti rappresentano sistemi ecologico-ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di comprometterne la funzionalità e l'equilibrio ecosistemico. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.




Zone vincolate ex articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), d.lgs. 42/2004 (ex Galasso)

Non idonee

(**)

Motivazioni: Le categorie di beni individuate rappresentano emergenze ambientali e paesaggistiche di particolare rilevanza; l'inserimento di tali impianti rischia di compromettere la valenza paesaggistico ambientale e percettiva delle categorie di beni individuate



PARAGRAFO 3. Eccezioni alle non idoneità individuate dalla tabella di cui al paragrafo 2 (ex allegato A L.R. 11/2011)

(*)

aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico

(**)

aree degradate. Per aree degradate si intende:

a) le cave dismesse e non ripristinate, individuate in coerenza con i contenuti della pianificazione urbanistico territoriale, le aree individuate dalla vigente pianificazione in materia di attività estrattive e non ancora ripristinate, con l'esclusione di quelle aree e siti riconosciuti di valore storicoculturale, testimoniale e paesaggistico dal PIT (approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72) e dalla sua implementazione paesaggistica (adottata con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32);

b) aree ove è stata condotta l'attività di discarica ovvero aree ove è stata condotta l'attività di deposito di materiali inerti, fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore in materia di bonifica dei siti inquinati e ripristino ambientale dei siti di cava dismessi, purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e privo di platee in cemento a terra;

c) i siti minerari dismessi inseriti nel piano regionale e nei piani provinciali di bonifica nonché compresi e disciplinati negli atti di pianificazione territoriale di enti preposti alla tutela ambientale approvati dalla Regione, e le aree di discarica mineraria.


(*)**

attività connesse all'agricoltura, svolte da imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e nei limiti indicati dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009, paragrafo 4, purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico, privo di platee in cemento a terra, e comunque entro il limite massimo di 1 MW.

L'imprenditore agricolo può svolgere tali attività anche tramite la partecipazione a EsCO (Società servizi energetici, istituite e riconosciute secondo le normative vigenti in materia) purché la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10 per cento della superficie agricola utile (SAU), per potenza nominale complessiva inferiore a 200 kW; per impianti di potenza superiore a tale limite e, comunque entro il limite massimo di 1 MW, per ogni 10 kW di potenza installata oltre i 200 kW deve essere dimostrata la disponibilità di almeno un ettaro di terreno agricolo.

5.3 Aspetti sulla fruibilità territoriale ed ecologica

Le caratteristiche specifiche del progetto determinano la realizzazione di una recinzione per tutta l'area di interesse determinando sostanzialmente delle isole sottratte alla libera fruizione delle persone e degli animali. In particolare il sottocampo 1 per la sua grande estensione creerebbe due porzioni di territorio non accessibili solcate dal Rio dei Bronzoli. Il Rio dei Bronzoli è un importante corridoio ecologico che collega le colline del Montalbano con il Padule di Fucecchio. Il progetto in oggetto non tiene conto di questa peculiarità del corso d'acqua e si limita a mantenere le distanze di rispetto previste dalle normative vigenti, senza valutare e rispettare le caratteristiche prettamente ecologiche che necessitano di una maggiore distanza delle recinzioni previste.




5.4 Aspetti relativi al recupero del patrimonio edilizio esistente

L'ambito contiguo al Padule di Fucecchio nel Comune di Monsummano Terme, vede la presenza di numerosi fabbricati realizzati a seguito delle bonifiche effettuate dal Granduca Pietro Leopoldo e deputate alle abitazioni rurali dei coloni che coltivavano i fertili terreni bonificati. Il progetto in oggetto interessa o influenza in modo diretto vari complessi colonici attualmente in forte stato di degrado. Le Amministrazioni Comunali che si sono succedute nel corso degli anni hanno cercato di incentivare il recupero del patrimonio edilizio storico testimoniale soprattutto finalizzato alla fruizione del Padule di Fucecchio e l'iniziativa oggetto del presente progetto, pregiudica irrimediabilmente la possibilità di un recupero funzionale ed architettonico di questi fabbricati rurali.



[estratto scheda 98 su catasto Leopoldino]




[estratto scheda 223 su catasto Leopoldino]

A prescindere dall'epoca di costruzione, i complessi architettonici rappresentano in ogni caso elementi fondanti del patrimonio territoriale e il progetto per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico in oggetto determina la completa impossibilità di recupero degli

stessi. Risulta evidente che con la presenza del nuovo impianto nelle immediate vicinanze dei complessi architettonici o addirittura nel caso del fabbricato all'interno del campo agrivoltaico nessun operatore economico effettuerà investimenti, con una condizione del contesto così compromessa.

5.5 Aspetti relativi agli strumenti urbanistici di area

Per l'area interessata dal sottocampo 1 il Piano Strutturale ha individuato come strategia una più ampia porzione destinata al potenziamento delle attrezzature sportive, nell'area che si frappona fra il Padule di Fucecchio e Via del Fossetto. La strategia proposta prevede la disposizione di spazi aperti attrezzati per lo sport da collegarsi con i percorsi ciclo-pedonali esistenti, si prevede inoltre il recupero sia del patrimonio edilizio esistente (insediamenti rurali della bonifica 1825 e gli edifici storici al 1954), sia il recupero dei tracciati storici ancora esistenti e il ripristino di quelli scomparsi. Gli interventi previsti hanno carattere puntuale prevedendo comunque la permanenza della vocazione agricola. La strategia si pone come un'occasione per dotare il territorio di importanti aree attrezzate collegate ai sistemi dei percorsi naturalistici e delle aree naturali esistenti. Con il Piano Operativo sarà poi approfondita l'individuazione delle aree ove realizzare le attrezzature sportive-ricreative secondo un progetto unitario dell'intera area volta alla riqualificazione paesaggistica- ambientale, dell'ambito rurale e dell'area della discarica presente, la quale costituisce attualmente un elemento incongruo rispetto al contesto. Risulta evidente anche in questo caso, che il progetto dell'agrivoltaico in oggetto, risulterebbe in netto contrasto con le previsioni strategiche del redigendo Piano Strutturale, inibendo e rendendo inefficaci le previsioni strategiche dello strumento urbanistico e quindi non consentendo di fatto il rilancio di un'area centrale per le politiche di sviluppo ai fini ludico-turistici del Padule di Fucecchio e delle sue aree contigue.




Mobilità sostenibile

Da specificare inoltre che con previsione V5 è stato introdotta in un contesto più generale, la promozione di un sistema di mobilità sostenibile all'interno del territorio, sia per il turismo, che ad uso della cittadinanza. Per promuovere questo sistema di mobilità sono stati individuati tutti i tracciati attualmente presenti, che saranno sottoposti ad interventi di manutenzione, e nuovi percorsi, che servono per collegare i percorsi esistenti. L'intero tragitto crea un collegamento con tutti i vari insediamenti urbani e produttivi, andando ad attraversare anche il territorio rurale. In riferimento all'area interessata, si sottolinea come la via del Fossetto, la quale ha perso la sua connotazione di arteria stradale di collegamento, vista la realizzazione della variante del Fossetto e, a seguito di questo "declassamento", secondo la strategia di riferimento del Piano Strutturale, **la stessa è stata individuata come uno degli assi principali per il sistema dei percorsi ciclabili**, previsione che va completamente in conflitto con il progetto di un impianto agrivoltaico di tale dimensioni, che per la manutenzione necessita di movimentazione mezzi meccanici continua.



5.6 Aspetti relativi ai Beni Paesaggistici e Beni Architettonici

Per quanto evidenziato dagli estratti cartografici, considerato la fascia di rispetto di 500mt, come indicato dall'art.20 comma c-quater del D.Lgs 199/2021 così come modificato dal Decreto-legge del 24/02/2023 n. 13 Articolo 47, In vigore dal 22/04/2023, le aree individuate per la localizzazione dell'impianto sono ricomprese nella fascia di rispetto su indicata e pertanto non realizzabili ai sensi del sopracitato decreto. [Vedi **Allegato A** in coda al documento]



5.7 Aspetti agronomici/ambientali

Dall'analisi delle norme tecniche, della letteratura scientifica e di altri progetti di impianti agrivoltaici, la "criticità" collegata agli aspetti agronomico/ambientali che è emersa dalla relazione tecnica agronomica del progetto definitivo e che merita di essere ulteriormente approfondita, anche per le notevoli dimensioni dell'impianto, riguarda il monitoraggio e quindi la valutazione e il controllo nel medio-lungo termine degli effetti dell'attività agrivoltaica rispetto alla coltivazione, così come richiesto anche dal MASE in un recente comunicato nell'ambito del PNRR:

"... Elemento fondamentale della misura, per garantire la realizzazione di progetti che generino benefici concorrenti agricoltura/energia e valutarne gli effetti nel tempo è il sistema di monitoraggio. E' previsto infatti che queste installazioni garantiscano la continuità dell'attività agricola e pastorale sottostante l'impianto per tutto il periodo di vita utile degli impianti e che siano monitorati il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture ...".

Risulta pertanto opportuno dettagliare e circostanziare meglio la parte relativa al monitoraggio, in riferimento alla situazione sito-specifica, secondo quanto previsto dalle linee guida ministeriali, in modo da rendere efficaci eventuali interventi per evitare che i parametri monitorati risultino "fuori controllo" e così possano compromettere le risorse territoriali e lo stato dell'ambiente delle aree interessate dall'impianto agrivoltaico, andando quindi a disporre di una serie storica di dati attuali, "ex ante" e futuri per gli indicatori di interesse, acquisiti e/o rilevati con tempistiche adeguate, a supporto delle azioni di monitoraggio per il corretto svolgimento delle attività programmate.

Sono richieste ulteriori specifiche relativamente al divieto di uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulle colture foraggere oggetto dell'impianto agrivoltaico, così come la eventuale somministrazione di concimi che dovrà avvenire nel rispetto di un adeguato piano di fertilizzazione comprensivo di analisi del terreno e tenendo conto della presenza di corsi d'acqua sulle superfici o nelle immediate vicinanze dei terreni interessati dall'impianto. Per quanto riguarda la funzione di attrazione degli insetti pronubi, per le colture di interesse apistico dovranno essere preparati miscugli in modo da prevedere fioriture scalari ed evitare che con le operazioni di sfalcio limitino la permanenza degli impollinatori.

Per quanto espresso sopra, viene richiesto al proponente di presentare all'Amministrazione Comunale una relazione tecnica con cadenza biennale, in cui siano previsti monitoraggi delle condizioni e dell'evoluzione degli aspetti previsti dalle linee guida ministeriali, della tipologia, quantità, condizioni ed evoluzione della microfauna e della composizione floristica di aree campione ritenute significative che permettano di confrontare le aree ombreggiate dai pannelli fotovoltaici con quelle di analoghi appezzamenti poste in "campo aperto", in modo da valutare gli effetti dell'attività agrivoltaica sulla biodiversità delle aree di progetto. Si ritiene che tali approfondimenti possano sviluppare nuove e adeguate conoscenze su questi impianti e su questo tipo di attività.

5.8 Aspetti relativo al rischio idraulico

L'area interessata all'intervento va ad alterare sia il reticolo idraulico minore che la velocità del deflusso delle acque di prima pioggia legate alla superficie parzialmente coperta e dall'inevitabile variazione del reticolo sottostante, aumentando così la criticità dell'area che risulta avere un rischio idraulico elevato.



ALLEGATO A

O Perimetrazione proposta agrivoltaico

Fascia di rispetto (500mt)
Beni architettonici

• Specchi d'acqua

Fascia di rispetto (500mt)
art. 142; c.1; lett. b; D.Lgs 42/2004

[III] Fascia di rispetto (500mt)
art. 142; c.1; lett. c; D.Lgs 42/2004

— Fascia di rispetto (500mt)
art. 142; c.1; lett. f; lett.i; D.Lgs 42/2004

D Fascia di rispetto (500mt)
art. 142; c.1; lett. g; D.Lgs 42/2004

**Beni architettonici tutelati
ai sensi della Parte II
del D.Lgs. 42/2004**

---1 Beni architettonici

**Aree tutelate per legge
(D.lgs. 42/142)**

I territori conterminiali laghi compresi
in una fascia della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia anche per i territori
elevati sui laghi
(art.142; c.1; lett.b; D.Lgs. 42/2004)

I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti
negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge e sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
le relative sponde e piedi degli argini
per una fascia di 150 metri ciascuna
(art.142; c.1; lett.c; D.Lgs. 42/2004)

I parchi e le riserve nazionali o regionali
nonchè i territori di protezione esterna dei
parchi (art.142; c.1; lett.f; D.Lgs. 42/2004)

• I territori coperti da foreste e da
boschi, ancorchè percorsi danneggiati
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo
di rimboscimento, come definiti
dall'art.2, commi 2 e 6, del D.Lgs.
18 maggio 2001, n.227 (art.142;
c.1; lett.g; D.Lgs. 42/2004)

[I] Le zone umide incluse nell'elenco
previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 1976, n.448
(art. 142; c.1; lett. i; D.Lgs. 42/2004)

